



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2404 del 2020, proposto da

Ciro Attanasio, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando Pinto, Giulio Renditiso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Camposano (Na), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Angelo Trinchese non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera del Consiglio Comunale di Camposano, di cui si ignora il numero, del 23.06.2020 con cui è stata disposta la decadenza dalla carica di Consigliere comunale del ricorrente;

- nonché di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente se ed in quanto lesivo

e con esplicita riserva di impugnazione degli atti della procedura non conosciuti, sempre se ed in quanto lesivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Camposano (Na);

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto:

- allo stato e salvo ogni ulteriore diverso accertamento, non sussistente il *fumus boni iuris* in ordine alla domanda cautelare proposta, in quanto il ricorrente non ha adeguatamente giustificato le tre assenze consecutive dalle sedute consiliari, come, peraltro, rilevato dal Comune;
- che appare, altresì, irrilevante la mancata pregressa surroga del consigliere comunale dimissionario col primo dei non eletti della lista di maggioranza alla quale appartiene il ricorrente, posto che la sanzione della decadenza è prevista dall'ordinamento semplicemente in relazione alla mancata osservanza di specifici obblighi di adempimento connessi alla carica, previsti dallo Statuto e dal Regolamento comunale, a prescindere da eventuali ricadute sulla composizione strutturale del Consiglio comunale;
- doversi condannare il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima):

a) respinge la domanda cautelare;

b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore del Comune di Camposano, che liquida in complessivi € 500,00, oltre accessori come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Gianmario Palliggiano, Presidente FF

Maurizio Santise, Consigliere, Estensore

Domenico De Falco, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Maurizio Santise

IL PRESIDENTE
Gianmario Palliggiano

IL SEGRETARIO